



**Regolamento della Prova finale per il conseguimento della Laurea in Agroingegneria (L -25)
(coorte A.A. 2016/2017 e successivi)**

ARTICOLO 1

Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo

(<https://www.unipa.it/servizi/prevenzionedellacorruzione/regolamenti-di-ateneo/regolamenti-per-aree-tematiche-di-interesse/regolamenti-attivit -didattiche-e-studenti/>), lo studente per il conseguimento della laurea deve sostenere una prova finale. La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il Corso di laurea.

La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalit  definite nel successivo articolo 4 e in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di studio definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva: nel mese di giugno o luglio;
- 2) Autunnale: nel mese di ottobre o novembre;
- 3) Straordinaria: nel mese di febbraio o marzo.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova stessa.

ARTICOLO 2

Modalit  di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite nel Calendario didattiche di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sar  iscritto d'ufficio alla prova finale.

ARTICOLO 3

Commissione Prova Finale

Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, e sono composte da 3 a 5 componenti effettivi nominati tra i docenti del Corso di Studio. .

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Il provvedimento di nomina della Commissione dovr  prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

ARTICOLO 4

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio   scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal CI STAF con apposita delibera e pubblicata sul sito web del Corso stesso. La scelta dell'argomento sar  contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste nell'articolo 2 del presente regolamento. Il CI STAF pu  indicare un docente tutor referente per gli argomenti pubblicati. Nel corso del colloquio lo studente dovr  dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e sintetizzare in modo critico il tema



proposto. Per l'esposizione lo studente potrà utilizzare un massimo di 5 slide come supporto. Un riassunto (massimo 500 parole) contenente il titolo dell'argomento scelto con una breve descrizione e una bibliografia essenziale andrà consegnata alla Segreteria del Corso di studio almeno una settimana prima dell'appello.

La prova finale si svolgerà secondo il calendario didattico dell'Ateneo.

L'iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità previste per gli altri esami di profitto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode. La verbalizzazione avviene con le stesse modalità degli esami di profitto. In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente potrà ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

ARTICOLO 5 Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico di Ateneo. La proclamazione che avverrà in seduta pubblica consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea.

Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

ARTICOLO 6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea è trasmesso alla Commissione di Laurea dalla Segreteria Studenti. Il punteggio finale del voto di laurea è determinato nel modo seguente:

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami di profitto, compreso quello della prova finale, ponderata in base ai CFU assegnati ad ogni insegnamento;
2. dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
3. nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di CFU.
4. la media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per 11).
5. alla media espressa in centodecimi verranno poi aggiunti: a) un punteggio massimo di tre punti in funzione del numero di lodi conseguite dallo studente e nella misura massima di 0,5 punti per ciascuna lode; b) un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso Istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura Didattica competente; c) due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso); d) un punteggio massimo di due punti in funzione del numero di ore dedicate dallo studente all'attività di service learning promosse dal CI STAF e nella misura di 1 punto per ogni 25 ore di attività di service learning; e) un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli anni come di seguito:
 - 6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ;
 - 5 punti se la media di partenza è <28 e ≥ 27 ;
 - 4 punti con media <27 e ≥ 26 ;



- 3 punti con media <26 e ≥ 24 ;
- 2 punti con media <24 e ≥ 22 ;
- 0 punti con media <22 .

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102). La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto iniziale in centodecimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

I punti riconosciuti per l'attività di service learning non saranno conteggiati per la determinazione del voto di laurea qualora lo studente abbia richiesto il riconoscimento dei CFU/ore attribuiti all'attività di service learning nell'ambito dell'attività di tirocinio.

ARTICOLO 7 **Norme transitorie**

1. Il CI STAF definisce le modalità della Prova Finale secondo le linee guida definite all'articolo 4 in congruenza con gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio in Agroingegneria;
2. Le nuove modalità di Prova Finale sono in vigore dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/2017;
3. Il presente Regolamento sulla prova finale del corso di laurea in Agroingegneria viene pubblicato nel sito web del Corso di Studio.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Interclasse in Scienze e Tecnologie Agroambientali e Forestali (STAF) il 19.07.2024